

TI_GERICHTE 12.2021.17 vom 28. Oktober 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.17

FR: TI_GERICHTE 12.2021.17 du 28 octobre 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2021.17 del 28 ottobre 2021

Volltext

Incarto n.12.2021.17

Lugano

28 ottobre 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.46 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 9 marzo 2015 da

AO 1

contro

AP 1

Nel corso del mese di luglio 2011 AO 1 ha restituito alla controparte 1522 estintori modello ■mangiafuoco 8B■ e 225 estintori modello ■mangiafuoco 13B■, fatturandole l'importo difr. 79'601.■ a titolo di rimborso degli estintori ritenuti difettosi (doc. 3); questa fattura è stata contestata ed è rimasta non pagata (doc. 4, 5 e 6).

Il 4 giugno 2012 G_____ R_____, amministratore di AP 1, ha redatto e trasmesso a AO 1, per esame e sottoscrizione, un accordo dal seguente tenore:

■contratto

Egregio Sig. AO 1,

in riferimento alle sue precedenti richieste del 27.07.2011 alla lettera del Ns avvocato del 28.09.2011 ed alle riunioni intercorse tra lei, il sig. R_____ ed i responsabili delle rispettive aziende sig. B_____ U_____ per E_____ ed E_____ T_____ per _____ Srl _____, con la presente lei ci conferma che a ricevimento di quanto pattuito, ossia 74'500.■ pagabili in 4 rate entro il 15 di ogni mese dai quali verranno dedotti acconti da lei ricevuti, si riterrà tacitato da ogni pretesa nei confronti di AP 1 _____.

Il pagamento avrà inizio nel momento in cui sparirà da internet ogni documentazione commento od altro nei confronti della Società AP 1 del sig. R_____ della Società E_____ e della società E_____ in merito al prodotto mangiafuoco inserito tramite il suo collaboratore A_____ L_____.

Qualora dovessero apparire in seguito altri commenti la riterremo personalmente responsabile per il suo collaboratore o di chi per esso ed agiremo nei suoi confronti per un importo di CHF 100'000.■.

Ci riserviamo di effettuare una denuncia presso le competenti autorità nei confronti del suo collaboratore L_____.

Inoltre le ribadiamo che non abbiamo nessun rapporto di collaborazione con il Sig. L_____ ed a lui nulla dobbiamo.

Cordiali saluti■(doc. 11).

AO 1 ha ritornato alla controparte copia dello scritto controfirmato cancellando però dallo stesso l'indicazione ■della società E_____ e della società E_____ in merito al prodotto mangiafuoco inserito tramite il■ e apponendo l'aggiunta secondo cui ■Diese Unterschrift ist nur gültig wenn ich am 5.6.2012 20■000.■ Sfr. auf dem Konto _____ habe■ (doc. D / 12).

AP 1 non ha sollevato alcuna obiezione a queste modifiche e anzi ha provveduto a versare a AO 1 complessivi fr. 33'000.- e più precisamente fr. 20'000.- in data 5 giugno 2012 (doc. E), fr. 10■000.- il 27 luglio 2012 (doc. F) e in data imprecisata ulteriori fr. 3'000.- (doc. G); i pagamenti sono poi stati interrotti.

Nel corso dei mesi seguenti sono (nuovamente) comparsi in internet dei commenti negativi nei confronti di AP 1 come pure dei suoi produttori e fornitori, _____ (doc. 13).

AO 1 ha sollecitato a più riprese il pagamento di quanto - a suo dire - spettantegli secondo l'accordo di cui ai doc. 11 e D / 12; senza successo. In data 17 ottobre 2013 egli ha quindi fatto spiccare nei confronti di AP 1 ilPE. _____ dell'UE di Lugano contro cui l'escussa ha interposto opposizione.

In replica, AO 1 si è riconfermato nella propria richiesta e ha ribadito che la merce era tanto difettosa da giustificare appieno la risoluzione del contratto, manifestato mediante la riconsegna della stessa. Egli si è opposto a qualsiasi contropotesa della convenuta e ha sostenuto che questa aveva accettato il contratto in piena libertà, esente da qualsivoglia forma di coercizione o timore. Accettazione che era comprovata dal fatto che essa lo aveva ossequiato procedendo ai primi versamenti.

In duplice la convenuta ha ribadito la propria posizione.

Esperita l'istruttoria, i contendenti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

7.1. Il Pretore ha già illustrato i principi dottrinali e giurisprudenziali applicabili alla problematica. In questa sede si rivela nondimeno utile ricordare che ai sensi dell'art. 1 CO un contratto è perfezionato quando le parti contraenti hanno manifestato, reciprocamente e in maniera concordante, la loro volontà. In altre parole, un contratto è validamente concluso dal momento in cui le manifestazioni di volontà delle parti sono concordanti. Esse devono inoltre essersi accordate su tutti i punti essenziali del negozio giuridico. Quando la

dichiarazione di accettazione del contratto si differenzia per i contenuti dall'offerta (in uno o più punti essenziali), essa non costituisce accettazione ai sensi di legge bensì è da intendere quale controfferta. Questa soggiace alle stesse regole dell'offerta nel senso che la parte destinataria deve manifestare la sua volontà di accettare la controfferta (cfr. Gauch/Schluemp/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht AT I, 11^aed., n. 441 con riferimenti; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5^aed., n. 604 e 624; Morin in: Commentaire Romand, CO I, 2^aed., n. 88 con rinvii).

L'accettazione può avvenire in forma espressa o tacita (art. 1 cpv. 2 CO), ritenuto che un'accettazione tacita o per atti concludenti è data, segnatamente, quando la parte destinataria dell'offerta esegue in parte o del tutto il contratto (Realakzept; Gauch/Schluemp/Schmid, op. cit., n. 447).

7.2. Per quanto attiene alla fattispecie in esame è pacifico che AO 1 ha apportato delle modifiche alla proposta di accordo di data 4 giugno 2012 (doc. 11) trasmessagli dall'amministratore di AP 1; nello specifico l'attore ha stralciato i riferimenti alle società _____ ed _____ e ha imposto il pagamento di un primo acconto - da lui quantificato in fr. 20'000.- - entro il 5 giugno 2012 - ovvero già il giorno successivo all'invio della sua controproposta e ben 10 giorni prima di quanto previsto nel testo originale (per i dettagli si rinvia ai doc. 11 e doc. D / 12). Sono queste rettifiche che vanno a toccare aspetti essenziali del contratto e che necessitano pertanto dell'adesione della controparte affinché la pattuizione possa essere ritenuta validamente conclusa.

Poiché, nel concreto caso, è stato accertato che AP 1 non ha mai manifestato espressamente il suo accordo ai nuovi termini contrattuali, è necessario verificare se essa lo abbia fatto tacitamente, tesi sostenuta dall'attore e seguita dal Pretore nel giudizio qui impugnato.

Dall'incarto emerge che sebbene l'appellante non abbia mai esplicitamente aderito alla controproposta sottoposta da AO 1 essa non ha neppure mai sollevato contestazioni o riserve al riguardo. Anzi, essa si è affrettata a effettuare già il giorno successivo alla ricezione della medesima il pagamento dell'importo di fr. 20'000.- (doc. 2 e E), così come richiesto dall'attore, circostanza che già da sola può essere ragionevolmente interpretata quale espressione di un'accettazione per atti concludenti dell'accordo. A questo va altresì aggiunto che successivamente AP 1 ha effettuato ulteriori due versamenti (doc. F e G) a favore di AO 1 senza formulare alcuna riserva o obiezione. Tutti elementi che suffragano ulteriormente la tesi dell'accettazione tacita.

Venire ora a sostenere che AP 1 non si sentiva vincolata dal contratto e che questi versamenti erano semplici atti unilaterali effettuati su base volontaria (appello, pag. 17) non è credibile.

Ad ogni buon conto, in base al principio dell'affidamento, l'appellante deve lasciarsi imputare il proprio comportamento - che nello specifico può oggettivamente essere inteso quale manifestazione di adesione alla pattuizione - e questo anche nel caso in cui - ipotesi qui rigettata - lo stesso non avesse corrisposto alla sua intima volontà.

Palesamente pretestuosa è l'allegazione appellatoria secondo cui la valuta di pagamento non sarebbe stata rispettata in quanto l'importo di fr. 20'000.- sarebbe giunto sul conto del destinatario con un giorno di ritardo. Come emerge chiaramente dai documenti agli atti il versamento è infatti stato effettuato nel termine impartito ed è pure stato contabilizzato dalla società in data 5 giugno 2012 (doc. 2) esattamente come richiesto dal contratto (doc. D

/ 12).

Priva di fondamento si rivela inoltre la tesi appellatoria secondo cui un'■accettazione per atti concludenti della modifica contrattuale proposta da AO 1 non potrebbe entrare in linea di conto in quanto AP 1 avrebbe posto quale condizione di validità dell'■accordo la forma scritta (appello, pag. 16). In primis, di questo asserito requisito imposto dall'■appellante non vi è traccia nell'■incarto, il semplice fatto di aver trasmesso la proposta di accordo alla controparte per iscritto non è ancora sufficiente per presumere la scelta di questa specifica forma pena la non obbligatorietà dell'■atto.

A questo vada inoltre aggiunto che il fatto di invocare un vizio di forma dopo aver adempiuto - perlomeno nei suoi punti essenziali e in piena consapevolezza dell'■esistenza dell'■asserito vizio - al contratto - e questo con l'■unico e chiaro intento di liberarsi dal vincolo giuridico creato dallo stesso - costituisce un manifesto abuso di diritto che non può venir tutelato da questa Camera.

A fronte di tutto quanto sin qui evidenziato, la circostanza - menzionata dall'■appellante - che il secondo e il terzo versamento sono stati effettuati senza rispettare né gli importi né le scadenze non è tale da inficiare la tesi attorea.

Così stando le cose è pertanto a giusto titolo che il Pretore ha accertato l'■adesione - per atti concludenti - di AP 1 alla controproposta di AO 1 e la conseguente venuta in essere tra le parti dell'■accordo di cui al doc. D / 12.

Per questi motivi

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,

decide: 1.L'■appello 2 febbraio 2021 di AP 1 è respinto.

2.Le spese processuali d'■appello di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico di AP 1. L'■appellante rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di appello.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'■appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'■istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.